



circ 1/97

Roma, 9 ottobre 1997

Al Ministero del Lavoro
All'Uff.spec.coll. lav.spettacolo
All'Ispettorato del Lavoro
Alla Direzione generale Enpals
Direzione generale Inps
Alle associazioni di categoria
Alle imprese di doppiaggio, produzione e distribuzione
Anica/frt/Fidam/Univideo
Mediaset spa
Rai, radiotelevisione italiana
Sai/Cgil
Siae
Stream spa
Telepiù spa
Tmc

In merito al trattamento previdenziale dei Dialoghisti Adattatori Cinetelevisivi si rende noto che i periodi di lavoro autonomo rientranti nell'obbligo di iscrizione all'Enpals (DPR del 29/4/80 pubblicato nella Gaz.Uff. n.151 del 4/6/80), con conseguente versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria, sono esclusi dal contributo del 10% (professionisti e collaboratori) di cui all'articolo 2, commi da 26 a 32 della legge 333/95 (circolare Enpals n.7/67CS, 27 feb.96)

Si ricorda altresì che, a norma della circolare Enpals n.11 del 18/7/80 (prot.85CS), copia dei contratti stipulati deve essere trasmessa agli uffici dell'Ente; inoltre, che gli importi contributivi vanno calcolati nella misura minima di un versamento giornaliero per ogni mezzo rullo, corrispondente a cinque minuti di filmato, per la fascia A; e a un versamento giornaliero per ogni rullo, corrispondente a dieci minuti di filmato, per le fasce B e C (art.11 del CCNN Doppiaggio). Si sottolinea inoltre a tutte quelle Società di doppiaggio che adottano comportamenti irregolari, di cui ci è pervenuta segnalazione, che il Contratto Nazionale è tutt'ora in vigore, sia per quanto riguarda i compensi minimi, sia per i termini di pagamento, che ricordiamo (art.4 - CCNN) devono essere effettuati entro 50 giorni dalla consegna dell'elaborato.

Al fine di assicurare una migliore trasparenza nel rapporto professionale, si segnala inoltre alle società di distribuzione cinematografica, che ricevono frequentemente preventivi con cifre "nominali", riguardo l'esecuzione dell'adattamento dialoghi, che le tariffe di "mercato" per ottenere un adattamento dei dialoghi di livello professionalmente elevato, non sono di norma inferiori alle 700.000/rullo.

In merito, invece, al rapporto contrattuale si segnala che, in seguito al recente aggiornamento della legge sul Diritto d'Autore (n. 633/41 art.46 bis, comma 3) dato dall'applicazione della direttiva U.E. n.93/98, i contratti non possono prevedere una cessione totale dei diritti di utilizzazione.

Si informa infine che può essere presa visione dell'aggiornamento della legge sul Diritto d'Autore, sul nostro sito internet, all'indirizzo: www.aidac.it

il consiglio direttivo